



La circolare contiene le news degli ultimi quindici giorni in materia fisco e lavoro, i prossimi adempimenti e scadenze e due guide pratiche sugli argomenti di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

EWS	4
CIG, le istruzioni per compilare l'Uniemens	4
Bonus assunzioni under 35, istruzioni dall'INPS	5
CIG, istruzioni INPS sul modello SR 41	6
Decreto liquidità, istruzioni INPS sulla sospensione dei contributi	7
"Cura Italia" convertito in legge, tutte le misure in sintesi	8
Contratti di solidarietà, il recupero degli sgravi contributivi	. 10
COVID-19, Fase 2. Protocollo INAIL aggiornato per il rientro sicuro in azienda	. 11
ABI. Per il finanziamento oltre i 25mila euro serve il bilancio	. 12
Coronavirus. Fase 2: ripartono manifatturiero, costruzioni e ingrosso	. 14
Coronavirus, fase 2. Online il documento tecnico INAIL	. 15
Impatto Coronavirus sui bilanci di esercizio IAS OIC	. 17
CIGD anticipata dalle banche, stop al modello "SR 41"	. 17
Coronavirus. Al via i prestiti sopra 25mila	. 19
Distributori di carburanti, posticipata la trasmissione dei corrispettivi	. 20
Invitalia, sospese le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati	. 21
Finanziamenti fino a 25.000 euro. Durata massima di 72 mesi	. 22
Decreto Liquidità. Finanziamenti alle imprese con Garanzia Italia	. 23
Coronavirus. FNC/SIDREA, continuità aziendale nell'emergenza	. 24
Terzo settore, nuovi modelli di bilancio	. 26
Voucher consulenza innovazione, slitta la sottoscrizione del contratto	. 27
MiSE: deposito bilanci, Scia e denuncia Rea sospesi	. 28
Finanziamenti fino a 25mila euro. Operativa la procedura del Fondo Pmi	. 29
CIGD, domande singole per le aziende plurilocalizzate	. 30
Bandi Isi. Termini amministrativi sospesi	. 32
Congedo Coronavirus, fruizione estesa	. 33
Tax credit cinema, al via la prima sessione 2020	. 34
Coronavirus. Saldo Iva. Fondo garanzia Pmi, piattaforma pronta	. 34
CIGO, domanda unica per aziende con molteplici orari contrattuali	. 35
Decreto Liquidità, ammortizzatori sociali estesi	. 36
Dl Liquidità. C'è il modulo per i prestiti. Ok dalla CE	. 37
Bonus assunzioni under 35 istruzioni dall'INPS	39



Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: modifiche su contratti a termine	40
Fase 2, trasporto pubblico. Documento tecnico di INAIL e ISS con decalogo	41
Inps: nuova trasmissione Uniemens di febbraio per contributi sospesi	43
GUIDE PRATICHE	44
COVID-19. Decreto liquidità, misure fiscali urgenti per le imprese	44
Coronavirus in azienda. Sorveglianza sanitaria nel Protocollo del 24 aprile	49
ADEMPIMENTI E SCADENZE	52
01 maggio 2020	52
04 maggio 2020	52
07 maggio 2020	52
11 maggio 2020	53
15 maggio 2020	53



NEWS

CIG, le istruzioni per compilare l'Uniemens

Durante i periodi di **integrazione salariale ordinaria** o in deroga ovvero di **assegno ordinario**, le **quote di TFR** maturate restano a carico dei datori di lavoro. Questi, soggetti alla disciplina del "**Fondo di Tesoreria**", dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

A specificarlo è l'INPS con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, fornendo alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali di cui agli artt. n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia").

CIG, quando non è dovuto il contributo aziendale?

Per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale nel caso di:

- integrazione salariale ordinaria (<u>CIGO</u>);
- assegno ordinario (FIS);
- integrazione salariale in deroga (CIGD).

CIG, modalità operative per il conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione del **flusso Uniemens** ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l'INPS precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del "**Cassetto previdenziale aziende**", unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

CIG, i nuovi codici di conguaglio

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, l'Istituto Previdenziale ha istituito i seguenti nuovi codici di conguaglio.

Per quanto riguarda la CIGO, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus>, devono valorizzare:

- il codice "L048", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020";
- il codice "L068", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020".

Nell'elemento <CongCIGOAltImp>, invece, bisogna indicare l'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.



Per tutti gli eventi di CIGO con causale "Covid-19" gestiti con il cd. "sistema del ticket", le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"):

- sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata);
- sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

In quest'ultimo caso, dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <ld>ellentEventoCig>.

Per quanto riguarda, invece, l'assegno ordinario, per tutte le istanze a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, le aziende valorizzeranno il nuovo codice causale "L003", per l'assegno ordinario concesso ai sensi del D.L. n. 9/2020, ovvero il codice causale di nuova istituzione "L004", qualora sia concesso ai sensi del D.L. n. 18/2020.

Ancora, le aziende autorizzate all'assegno ordinario e iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale "L005", se l'assegno è concesso ai sensi dell'art. 13, co. 4 del D.L. n. 9/2020.

CIG, pagamento diretto da parte dell'INPS

Infine, in ipotesi di **pagamento diretto da parte dell'INPS**, il flusso Uniemens deve essere valorizzato esclusivamente con il codice "LAVSTAT NR00" senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Bonus assunzioni under 35, istruzioni dall'INPS

Semaforo verde per il "bonus assunzioni under 35", recentemente rivisitato dall'art. 1, co. 10, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). L'esonero contributivo, originariamente previsto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), riguarda le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, di giovani di età inferiore a 35 anni di età. A partire dal 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Bonus assunzioni under 35, misura e durata

La misura dell'incentivo è pari al 50% dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio, invece, è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.



L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nell'ipotesi di **assunzioni a tempo indeterminato** intervenute entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

In tal caso, lo sgravio totale riguarda esclusivamente giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato in alta formazione.

Bonus assunzioni under 35, valorizzazione del flusso Uniemens

Ai fini **Uniemens**, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncialn-dividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti dati:

- nell'elemento <TipoIncentivo>, dovrà essere inserito il valore "GECO";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore>, dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo>, dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

Si evidenzia, infine, che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

CIG, istruzioni INPS sul modello SR 41

Chiarite le modalità di compilazione dei campi "inizio integrazione" e "fine integrazione" del modello SR41. Infatti, rispetto ai giorni precedenti, l'indicazione dei predetti campi non è più limitata al mese ma necessita dell'esatta indicazione del periodo. Sul punto, l'INPS afferma che il controllo è stato affinato: quindi, l'azienda che riceve la PEC con i dati dell'autorizzazione, nel flusso del menzionato modello deve indicare un periodo che sia interno al **periodo autorizzato**. Se ad esempio è stato autorizzato un periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 9 maggio 2020, la prima richiesta di pagamento avrà come data iniziale il 16 marzo e finale il 31 marzo inviabile dal 1° aprile o dalla ricezione dell'autorizzazione. Seguirà, a mese trascorso, il flusso di aprile (dal 1° al 30) e infine il flusso di maggio (dal 1° al 9).

Ne dà notizia il CNO dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa del 27 aprile 2020, a seguito del tavolo tecnico tenutosi nei giorni scorsi tra i rappresentati della Direzione Generale dell'INPS e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei CdL in merito alle criticità inerenti la compilazione del modello SR41.



CIG, come compilare l'orario settimanale

In merito al campo "Articolazione settimanale dell'orario di lavoro non uniformemente distribuito", i CdL fanno presente che alcuni software questo campo non lo compilano perché fa parte del "record 10", ma nel software "CIG_SM" pare non si possa compilare.

In realtà, precisa l'INPS, sul "record 10" si indica l'orario aziendale. Inoltre, è possibile individualizzare (sempre a full-time) sulle singole mensilità le colonne "AD" ed "AE" (se sono entrambe vuote si applica l'orario aziendale, in caso contrario dovranno essere entrambe compilate).

CIG, errore in fase di invio

Per le aziende che si avvalgono del software "CIG_SM", evidenziano i CdL, viene riscontrato da qualche giorno il seguente errore in fase di trasmissione del file txt: "Il file non ha lunghezza record 240. Dimensione del file = 98".

L'INPS chiarisce che "98" significa una dimensione inferiore al minimo: ogni file per essere valido (un mese per un lavoratore) deve avere sei record. Pertanto, è necessario inviare la copia del file di "SR41" che produce l'errore a "sostegnoreddito.cigsm@inps.it" per le opportune verifiche. In ogni caso la segnalazione sulla lunghezza del record non costituisce errore.

CIG, facoltativo indicare il numero dei componenti per l'ANF

L'indicazione del numero dei componenti familiare per l'assegno per il nucleo familiare è facoltativa. Tuttavia, occorre rispettata la numericità (riempimento di zeri).

CIG, modalità di pagamento

In relazione agli adempimenti da porre in essere nell'invio **Uniemens**, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, nel predetto flusso mensile deve essere valorizzato esclusivamente il codice "LAVSTAT NROO" senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto.

Decreto liquidità, istruzioni INPS sulla sospensione dei contributi

In stand-by, per i mesi di marzo e aprile 2020, i **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le **malattie professionali**, così come indicato dall'art. 18, co. da 1 a 4 del D.L. n. 23/2020 (cd. "**Decreto liquidità**"). La sospensione opera esclusivamente per i



soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020.

Il calo del fatturato, precisa l'INPS con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, deve essere verificato disgiuntamente per i predetti mesi, potendosi quindi applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Decreto liquidità, modalità di sospensione dei contributi

Ai fini della compilazione del **flusso Uniemens**, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

- "N970", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- "N971", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- "N972", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5".

Per le aziende che dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della <u>sospensione</u> dei versamenti, l'Istituto provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".

Decreto liquidità, sospese anche le quote di TFR

Infine, l'INPS evidenzia che la sospensione contributiva si applica anche alle **quote di TFR** da versare al **Fondo di Tesoreria**, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il **trattamento di fine rapporto** o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 cod. civ., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

"Cura Italia" convertito in legge, tutte le misure in sintesi

Sospensione dei mutui per autonomi e partite Iva, proroga di contratti a termine e somministrazione anche in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali e CIGD senza accordo se la chiusura dell'attività è obbligatoria. Sono queste alcune delle novità introdotte dal "Decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) che il



24 aprile 2020 è divenuto legge dello Stato. La Camera dei deputati, infatti, ha approvato in via definitiva con 229 sì e 123 contrari il testo del decreto licenziato e corretto dal Senato con cui l'Esecutivo ha dato il via libera al primo scostamento dal bilancio per 25 miliardi di euro.

Tante le modifiche apportate dagli emendamenti al testo finale. Di seguito, si elencano le novità più significative.

Sospensione mutui prima casa per partite Iva

Innanzitutto, per fare fronte alla forte crisi di liquidità delle partite Iva e degli autonomi, sono state modificate le regole di accesso al cd. "Fondo Gasparrini" per la sospensione dei mutui prima casa. Nello specifico, la possibilità d'accesso al predetto Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Non è necessaria la presentazione dell'ISEE e sono ammessi mutui non superiori a 400.000 euro.

Sospensioni udienze

Per quanto concerne il capitolo dei **processi a distanza**, ossia della possibilità di consentire nella fase di emergenza lo svolgimento da remoto di attività processuali, dalle indagini alle udienze di trattazione, il processo tributario diventato legge prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Contratto a termine, proroga ammessa in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali

Altra novità inserita nella legge di conversione del "Cura Italia" è la possibilità di **prorogare o rinnovare il** contratto a termine e di somministrazione anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali.

Ciò è finalizzato a consentire continuità occupazionale a migliaia di lavoratori, evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Prorogato il divieto di licenziamento

Confermato anche il cd. "divieto di licenziamento" fino al 16 maggio 2020. Il differimento del termine, però, aggiunge una eccezione: è consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una "clausola sociale" contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo o in una clausola del contratto d'appalto.



CIGD senza accordo, ok se la chiusura è imposta

La conversione in legge del "Cura Italia" ha riordinato gli ammortizzatori sociali speciali previsti sia dal D.L. n. 9/2020 che dal D.L. n. 18/2020, accorpandoli nel nuovo articolo 19.

Nell'articolo menzionato si legge che per la **CIGO** e l'**assegno ordinario** è stato eliminato l'obbligo di informazione, di consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate.

Inoltre, per la <u>cassa integrazione in deroga</u> l'accordo non è richiesto per i datori con organico fino a cinque dipendenti né per i datori, e qui sta la novità, che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza sanitaria.

Perdite fiscali e eccedenze Ace

Infine, la conversione in legge del "Cura Italia" non ha consentito alla Camera di recepire, fra gli altri, un importante emendamento all'art. 55, vale a dire la norma che introduce la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate relative alle **perdite fiscali** e alle **eccedenze Ace** non ancora utilizzate da parte delle società che cedano, entro il 31 dicembre 2020, crediti verso debitori inadempienti.

Contratti di solidarietà, il recupero degli sgravi contributivi

La procedura per il conseguimento dello **sgravio contributivo** di cui all'art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e ss.mm.ii., in favore delle imprese che hanno stipulato **contratti di solidarietà** ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in L. 863/1984, nonché dell'art. 21, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

L'INPS, in particolare, sulla base della documentazione prodotta dall'azienda, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

A darne notizia è l'INPS con il messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, specificando che vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Contratti di solidarietà, istruzioni Uniemens

Ai fini **Uniemens**, le imprese interessate dovranno esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:



- nell'elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso "L943", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Le operazioni di **conguaglio**, specifica infine l'Istituto Previdenziale, dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2020.

COVID-19, Fase 2. Protocollo INAIL aggiornato per il rientro sicuro in azienda

Dal 4 maggio 2020 le attività produttive che riprenderanno o proseguiranno - attività manufatturiere, commercio all'ingrosso, edilizia e cantieri (solo in seguito le attività considerate ancora a rischio come il commercio al dettaglio, i bar e i ristoranti) - saranno tenute al rispetto scrupoloso del Protocollo INAIL di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, aggiornato per garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

Già un <u>documento</u> approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile conteneva, giorni fa, indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa delle attività imprenditoriali.

Così, le misure adottate dagli imprenditori contro la diffusione del **Coronavirus** - lavoro agile (o **smart working**), **ammortizzatori sociali** e soluzioni organizzative straordinarie laddove non sia stato possibile cessare l'attività - si faranno serrate, affinché la ripresa dai primi di maggio avvenga in condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori.

La non attuazione del Protocollo comporterà la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle **condizioni di sicurezza**.

Tra le principali novità dell'aggiornamento operato sul Protocollo del 14 marzo 2020, rappresentiamo quelle sull'**organizzazione aziendale** e sulla **sanificazione** degli ambienti di lavoro.

Organizzazione aziendale - smart working - distanziamento.

Il **lavoro a distanza** continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

Va rispettato il **distanziamento sociale**, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni



innovative come il **riposizionamento delle postazioni di lavoro** adeguatamente distanziate tra loro ovvero analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con **orari differenziati o flessibili** che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita.

Dovranno essere evitate le aggregazioni sociali anche in relazione agli **spostamenti** per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (**commuting**), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico; a tal fine, andrà favorito l'uso del mezzo privato o di navette.

Se l'imprenditore farà ricorso ad **ammortizzatori sociali**, anche in deroga, questi andranno assicurati all'intera compagine aziendale, anche ricorrendo ad opportune rotazioni. Gli ammortizzatori vanno preferiti agli istituti contrattuali (**par**, **rol**, **banca ore**). Restano annullati **trasferte e viaggi di lavoro** nazionali e internazionali.

Sanificazione degli ambienti.

È obbligo per l'azienda che si trovi "nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di **COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia (...) prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020".

A fine turno, va garantita da tutte le aziende la pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, negli uffici e nei reparti produttivi. Per consentire la sanificazione periodica, l'azienda può ricorrere agli **ammortizzatori sociali** anche **in deroga**.

Da ultimo, una nuova importante indicazione ha riguardato, inoltre, il corretto utilizzo dei **dispositivi di protezione individuale** (DPI): "nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i **DPI** idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una **mascherina chirurgica**, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)".

ABI. Per il finanziamento oltre i 25mila euro serve il bilancio

Per presentare il modello del Fondo di Garanzia per richiedere le misure di <u>credito al di sopra di 25mila</u> euro fino a 5 milioni, è necessario che le imprese abbiano chiuso il **bilancio 2019**.

Lo si evince dalle istruzioni alla modulistica presente sul sito del Fondo Centrale di Garanzia.

Dopo la pubblicazione del modello "Allegato 4-bis", relativo ai finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro e già molto utilizzato negli ultimi giorni, il Fondo ha pubblicato un nuovo modulo denominato "Allegato 4". Si tratta di un modello da utilizzare a partire da oggi, 27 aprile, per la richiesta agli istituti di credito



di finanziamenti assistiti dalle "garanzie speciali da COVID-19", che il Fondo centrale per le PMI può rilasciare fino al prossimo 31 dicembre 2020 nella misura del 90% in caso di richiesta di garanzia diretta e nella misura del 100% in caso di richiesta di riassicurazione (art. 13, comma 1, Dl n. 23/2020).

La normativa, contenuta nel **Decreto Liquidità**, rinvia direttamente sia con riferimento ai finanziamenti fino a 25 mila euro (lettera m), sia con riferimento ai prestiti fino a 800 mila euro per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e fino a 5 milioni per aziende fino a 499 dipendenti, ai risultati dell'ultimo bilancio dell'impresa richiedente.

Infatti, nel caso di finanziamenti fino a 25mila euro, la condizione è che essi siano concessi per un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; mentre per quanto riguarda i finanziamenti fino a 800 mila euro, la norma prevede che la garanzia sia rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Pertanto, appare evidente che le imprese interessate possono procedere a firmare il modello solo se il bilancio 2019 è chiuso: è sufficiente che il bilancio relativo al periodo d'imposta 2019 sia stato approvato anche se ancora non depositato alla Camera di Commercio.

Analoga situazione vale per i soggetti non tenuti a presentare il bilancio: in tal caso, è sufficiente che la **dichiarazione dei redditi** sia stata predisposta, con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico.

Nel punto 16 del modulo, infatti, è stato specificato riguardo alle imprese che il riferimento è "al 25% del fatturato totale registrato nell'esercizio contabile 2019 risultante dal bilancio depositato in CCIAA o dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, oppure, qualora i precedenti documenti non fossero ancora disponibili, dal bilancio approvato, ma non ancora depositato".

ABI. Istruzioni per lo stop a mutui e finanziamenti

Dopo l'accordo stipulato con le associazioni dei consumatori, l'ABI ha inviato una nuova circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% ai sensi del decreto legge Liquidità.

Nel comunicato stampa che accompagna il documento si legge che l'inizio del rimborso dei finanziamenti fino a 25 mila euro, garantiti al 100% dallo Stato, autorizzato dalla Commissione Ue il 14 aprile scorso e per cui le domande sono partite il 17 aprile 2020, non deve avvenire prima di 24 mesi dall'erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun **prestito** preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Si ricorda che si tratta dei finanziamenti concessi dietro semplice autocertificazione e fino al 25% dei ricavi messi a segno nel 2019, il cui rischio creditizio è coperto al 100% con garanzia erogata dal Fondo centrale Pmi, di cui possono beneficiare le piccole imprese, gli esercenti attività commerciali e artigiane, i professionisti, i lavoratori autonomi e le partite Iva.

Allo stesso tempo, l'ABI ha anche predisposto e diffuso il nuovo modello da utilizzare in banca per chiedere



la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui garantiti da ipoteche sugli immobili o di altri finanziamenti a rimborso rateale.

Sono così congelati i **prestiti non garantiti a rimborso rateale** e i **mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso**, erogati prima del 31 gennaio 2020 alle persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, per liquidità o per acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini.

Coronavirus. Fase 2: ripartono manifatturiero, costruzioni e ingrosso

Stabilito il calendario delle riaperture. Le misure della fase 2, contenute nel Dpcm del 26 aprile 2020 pubblicato sul sito del Governo, hanno valenza dal 4 al 17 maggio 2020.

In deroga al periodo indicato, alcune imprese hanno riaperto i battenti già da oggi.

Si tratta di imprese e distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni, solo per i cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica.

Dal 4 maggio 2020, ripartono le attività indicate nell'allegato 3 del Decreto, tra cui: manifatture, costruzioni, intermediazione immobiliare, commercio all'ingrosso, tessile, moda, fabbricazione di auto, comparto del vetro, fabbricazione di mobili.

Per tali categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni per la <u>sicurezza dei lavoratori</u> propedeutiche alla riapertura come la **sanificazione degli ambienti**.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare i **protocolli condivisi** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti il 24 aprile 2020 (allegati al decreto). Per il settore del trasporto e della logistica deve essere rispettato il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto il 20 marzo 2020.

Niente riapertura per i datori di lavoro privati. Sono invitati ad applicare ancora il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, anche in assenza di accordi individuali.

Anche le **attività professionali** dovranno continuare a ricorrere al lavoro agile, all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e all'adozione di **strumenti di protezione individuale** ove non si possa rispettare la distanza di sicurezza.

Mini apertura per il settore della **ristorazione**: al via la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e l'asporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



Nella conferenza stampa sul **Decreto Fase 2**, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che il decreto fiscale di prossima emanazione aumenterà gli aiuti alle imprese, soprattutto per incentivare l'occupazione, e snellirà la burocrazia.

Conte ha, poi, dichiarato che il bonus da 600 euro potrebbe essere rinnovato in automatico.

Coronavirus. Approvato il Def

Intanto, l'emergenza **Coronavirus** mette l'impronta sul Def, il **Documento di economia e finanza 2020**, approvato dal Consiglio dei Ministri.

La manovra potrebbe dare l'addio definitivo alle **clausole Iva** (clausole di salvaguardia Iva) sia per il 2021 che per gli anni avvenire.

Nel Def è anche presente l'indicazione del varo di un altro pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale, per una "drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli, ecc.)".

Coronavirus, fase 2. Online il documento tecnico INAIL

È online il documento tecnico elaborato dall'INAIL, contenente le indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da **Coronavirus** nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive (cd. "fase 2"), prevista dal prossimo 4 maggio. La pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, al quale l'INAIL partecipa con un suo rappresentante, è composta da due parti:

- la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi";
- la seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di **focolai epidemici**.

A comunicarlo è l'INAIL con una notizia pubblicata sul proprio portale telematico il 23 aprile 2020.

Strategie di prevenzione

In quest'ottica e per affrontare in sicurezza la graduale ripresa delle attività produttive nella <u>seconda fase</u>, l'Istituto assicurativo ha messo in atto iniziative con l'obiettivo di garantire una tutela globale **della salute** e della sicurezza dei lavoratori, anche in questo momento di emergenza.

Secondo l'INAIL vi è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il **documento di valutazione dei rischi** (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da Coronavirus nei luoghi di lavoro



contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure posso essere così classificate:

- misure organizzative;
- misure di prevenzione e protezione;
- misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Misure organizzative

Innanzitutto, occorre che gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Inoltre, al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di **trasferte**.

Misure di prevenzione e protezione

Altro aspetto fondamentale è quello di mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. Si rende necessario realizzare anche un'efficace comunicazione finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di "infodemia" – l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di **fake news**.

Specifiche di prevenzione all'attivazione di focolai epidemici

Infine, per evitare il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro l'INAIL intende rafforzare in azienda tutte le misure di igiene, attuando la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro.

Laddove la **temperatura** risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti) ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio **medico curante** e seguire le sue indicazioni.



Impatto Coronavirus sui bilanci di esercizio IAS OIC

Assonime analizza gli impatti della pandemia da **Coronavirus** sui **bilanci relativi all'esercizio 2019** provando a fare chiarezza intorno alla chiusura dell'esercizio.

Non sarà necessaria una **rettifica dei conti** per i fatti associati ad eventi sorti in seguito alla chiusura: tali fatti sono di competenza dell'esercizio successivo (2020). Tuttavia, per quelli di certo rilievo si impone un'adeguata informativa in **nota integrativa**. Quest'obbligo investe natura dei fatti e stima dei conseguenti effetti sul **bilancio d'esercizio** (o dichiarazione di impossibilità di effettuare tale stima). Supporto normativo dell'assunto sono il **principio contabile internazionale** IAS 10 - "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento" - e il codice civile nell'articolo 2427, comma 1 n. 22-quater.

Nota integrativa, informazioni qualitative e quantitative conformi

La nota integrativa, fulcro dell'analisi effettuata dall'Associazione nel caso 5/2020, dovrà dunque contenere informazioni conformi, di natura quantitativa e qualitativa. Se, però, sotto l'aspetto qualitativo l'impresa sarà tenuta a descrivere i possibili contraccolpi economici per l'attività derivati dalla pandemia, sulla stima quantitativa si fa complicato fornire informazioni basate su dati fondati, conosciuti alla data di approvazione del relativo progetto ad opera del Consiglio di Amministrazione (CdA). Complicato poiché dal fenomeno in atto provengono numerose variabili che generano imprevedibilità.

Ambito. Soggetti IAS e soggetti OIC

Il suggerimento **Assonime** per i **soggetti IAS** è di dedicarsi ad una descrizione meramente qualitativa degli effetti, non formulando anche una stima quantitativa, a meno della possibilità per l'impresa di realizzare **analisi di sensibilità delle principali grandezze potenzialmente interessate** basandosi su <u>modelli di valutazione interni.</u>

Assonime ritiene si possa ragionare analogamente riguardo ai soggetti OIC.

CIGD anticipata dalle banche, stop al modello "SR 41"

Al fine di ottenere la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello "SR 41". Infatti, per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l'impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Ne dà notizia l'ABI, con la lettera circolare n. 789 del 23 aprile 2020, in cui vengono forniti chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell'assegno di cassa integrazione in deroga.

CIGD anticipata dalle banche, meno burocrazia

Sulla base della Convenzione nazionale del 30 marzo 2020, il datore di lavoro richiedente la <u>CIGD</u> per i propri dipendenti è chiamato ad inviare all'INPS il citato modello "SR 41" solo successivamente al



provvedimento di autorizzazione emanato dallo stesso Istituto Previdenziale e non, invece, nella prima fase dell'iter della domanda.

Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico, non è possibile presentare il modello "SR 41" e consentire al contempo l'effettivo pagamento della cassa al dipendente.

L'iter di questa procedura è molto lungo e si conclude praticamente quando l'azienda presenta il predetto modello: bisognerà attendere i tempi tecnici dell'INPS per effettuare il pagamento.

CIGD anticipata dalle banche, sufficiente la dichiarazione del lavoratore

Dunque, per restituire all'anticipazione la sua reale funzione, l'ABI ha ritenuto fondamentale abrogare la necessità di presentare il modello "SR41", il quale viene sostituito da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall'azienda contenente l'impegno di indicare gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l'anticipazione e l'INPS verserà l'**integrazione salariale** estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell'istituto di credito.

CIGD anticipata dalle banche, maggiore trasparenza

L'ABI rendete noto, altresì, che alcune Regioni hanno provveduto a introdurre misure per agevolare le anticipazioni del trattamento di integrazione salariale in questione, quali specifici **fondi di garanzia** oppure la possibilità per le banche di conoscere l'elenco dei datori di lavoro richiedenti o già autorizzati a usufruire della CIG in deroga.

CIGD, moltiplicate le istanze per imprese plurilocalizzate

Infine, sempre in tema di CIGD, si segnala che le domande sono state moltiplicate per le **aziende plurilo- calizzate**. In particolare:

- la prima domanda è da inoltrare al Ministero del Lavoro per richiedere le nove settimane previste per la Cassa Integrazione in deroga;
- le altre tre domande vanno presentate per ottenere le quattro settimane relative alle unità produttive collocate nella zona gialla e rossa, ossia in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

È assegnata al Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate, la competenza a gestire il trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese con sedi produttive site in cinque o più regioni (D.I. 24 marzo 2020).

Nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede in una delle predette Regioni, ovvero nei Comuni individuati nell'Allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, occorre presentare un'istanza centralizzata al Ministero del Lavoro tramite la piattaforma "Cigsonline" per un periodo massimo di nove settimane.

Precisa il Ministero che le stesse aziende devono presentare un'ulteriore istanza a ciascuna Regione competente per le settimane aggiuntive, secondo gli articoli 15 (zona rossa) e 17 (zona gialla) del D.L. n. 9/2020.



Coronavirus. Al via i prestiti sopra 25mila

Lo scenario emergenziale allunga gli appuntamenti del Governo, alle prese anche con la **definizione del Def**, che probabilmente supererà il mese in corso, depurato dalla spada di Damocle delle **clausole di salvaguardia**. Saranno cancellate, infatti, le clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento Iva dal 1° gennaio 2021.

In attesa della fine delle discussioni sui decreti dell'emergenza Coronavirus, soprattutto del decreto Aprile, le misure per il sostegno ai cittadini tardano a trovare la quadra: reddito d'emergenza, pacchetto famiglia, aiuti al settore del turismo e sostegno per le categorie di lavoratori, come colf e badanti, senza una specifica copertura sociale.

Prestiti con garanzia statale: via ai finanziamenti sopra i 25 mila

Il punto sui **prestiti garantiti dallo Stato** nelle audizioni della commissione d'inchiesta sulle banche e delle commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera per il **decreto Liquidità**.

La <u>commissione d'inchiesta sulle banche</u>, che aveva già ospitato l'Ad **Abi**, ha sentito l'amministratore delegato di **Mediocredito centrale** (gestore del **Fondo per le Pmi**), Bernardo Mattarella, che sintetizza: "Sono state presentate alle 20 di ieri 2.002 domande per le coperture fino a 25 mila euro e con garanzia al 100 per cento. Ancora le grandi banche non hanno iniziato a presentare operazioni in formato massivo. Noi le abbiamo sensibilizzate a utilizzare flussi già a disposizione da tempo, in modo da poter utilizzare le funzionalità del fondo anche nelle ore notturne, per caricare il più rapidamente possibile le loro richieste. Il portale del Fondo per le Pmi è operativo ormai da quasi una settimana ma ancora mercoledì sera il numero complessivo delle richieste autorizzate per i prestiti entro i 25 mila euro superava di poco quota 2 mila, a fronte di centinaia di migliaia di domande pervenute alle banche".

Si parte con le domande per la garanzia del fondo per le Pmi su prestiti sopra 25 mila fino a 5 milioni: "Per le garanzie al 90% per il 25% del fatturato fino a 5 milioni e quelle 90+10 saranno disponibili alle banche da lunedì della prossima settimana". Sono i prestiti fino a 800 mila euro per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e fino a 5 milioni per aziende fino a 499 dipendenti.

E già è disponibile sul sito Fondo di garanzia "l'allegato da far compilare alle imprese per cui già si può lavorare per presentare le domande da lunedì della prossima settimana".

Dunque, dal 27 aprile possono partire le domande.

Per i prestiti garantiti da **Sace** ci vorrà più tempo, necessitano delle convenzioni tra la società e ogni singola banca per rendere operative le procedure.

Nell'audizione di Giovanni Sabatini (Abi), ribadita la richiesta che le misure, come l'autocertificazione rafforzata, siano introdotte con emendamenti e con effetto retroattivo all'entrata in vigore del decreto Liquidità.



Altre richieste sono di introdurre:

- "l'accertamento (su modello tedesco) da parte della banca in capo all'impresa richiedente delle condizioni soggettive di accesso da effettuare sulla base della documentazione fornita dall'impresa, senza ulteriore valutazione del merito creditizio";
- l'obbligo di dichiarare la finalità cui è diretto il finanziamento.

Distributori di carburanti, posticipata la trasmissione dei corrispettivi

Cambia il calendario d'invio dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri** derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, tale obbligo decorre:

- dal 1° settembre 2020, per i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° gennaio 2021, per i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità inferiore a 1,5 milioni di litri.

A specificarlo è il provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, attuato di concerto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Distributori di carburanti, novità della Legge di Bilancio 2018

L'art. 1, co. 909 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è intervenuto nel corpus normativo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 introducendo, con il comma 1-bis, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Distributori di carburanti, avvio trasmissione dati differenziato

A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale dettata dal **Coronavirus**, sono stati uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Resta inalterato, invece, il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.



Distributori di carburanti, quando comunicare i corrispettivi

In merito alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre effettuarla:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica IVA** con cadenza trimestrale;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.

Invitalia, sospese le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati

Sospese le rate di rimborso dei **finanziamenti agevolati** gestiti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (cd. "**Decreto Cura Italia**"), in favore delle micro e delle **piccole e medie imprese**. In particolare è consentito alle predette imprese beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia, e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento, richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020, ottenendo una dilazione del piano di rimborso.

A comunicarlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, con una notizia pubblicata il 22 aprile 2020, rendendo disponibile in calce il modulo per la dichiarazione di sospensione.

Coronavirus, sostegno alle Pmi

L'art. 56, co. 2 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto la possibilità per le attività imprenditoriali danneggiate dal **Coronavirus** di accedere a diverse misure di <u>sostegno finanziario</u>, tra cui la possibilità per i prestiti non rateali - con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 – di prorogare i contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

Sospensione rimborso, come inviare la richiesta?

La richiesta di sospensione deve essere inviata al seguente indirizzo di PEC ("moratoriacovid19@postacert.invitalia.it"), unitamente ad una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del Dpr. n. 445/2000, con la quale si attesta "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

In relazione ai beneficiari oggetto di **provvedimenti di revoca** o di risoluzione del finanziamento viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.



Finanziamenti fino a 25.000 euro. Durata massima di 72 mesi

Prosegue a gran ritmo l'inoltro delle domande per i **finanziamenti offerti dal Decreto Liquidità** alle imprese per far fronte alla crisi economica causata dal fermo delle attività per il **Coronavirus**.

Si tratta della misura prevista dalla lettera m), comma 1, articolo 13 del DI n. 23/2020, che introduce una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del **Fondo di garanzia Pmi** con una copertura pari al 100% su nuovi finanziamenti concessi a **Pmi** e persone fisiche **esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'**emergenza COVID-19**.

Finanziamenti fino a 25.000 euro. Guida operativa

Il Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo, ha pubblicato una **guida operativa** contenente alcune indicazioni da seguire per la compilazione delle schede di richiesta del <u>finanziamento</u>.

Ricordando che l'importo concesso non può essere superiore al 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio o dell'ultima dichiarazione e comunque con un limite massimo di 25.000 euro, la guida operativa precisa che tale limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario; inoltre, nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Liquidità.

Ancora, possono essere richiesti più finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.

Altre precisazioni fornite:

- il finanziamento non può durare più di **72 mesi** e il rimborso della **quota capitale** non deve iniziare prima di 24 mesi dalla data di erogazione del prestito;
- sono ammissibili sia le operazioni con **piano di ammortamento** sia le operazioni senza piano di ammortamento;
- è possibile presentare richiesta anche per operazioni già perfezionate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta.

In merito al tasso di interesse del finanziamento, durante il Videoforum di ItaliaOggi del 20 aprile 2020, è intervenuta Intesa Sanpaolo specificando che il tasso applicato è pari all'1,13%. La banca offre un foglio di calcolo che permette di fare delle simulazioni e quindi scegliere il prospetto più confacente al soggetto richiedente.

Finanziamenti fino a 25.000 euro. Dubbi sulla velocità dell'iter

Sono state rilevate problematiche inerenti ai <u>tempi di erogazione dei prestiti</u>: anche se le richieste possono essere evase in poche ore, sono stati pochi gli accrediti effettuati. Patuelli, presidente dell'**Abi**, ribatte che non vi sono lungaggini, ma Fabi, il sindacato del settore credito, solleva critiche sulla troppa burocrazia.

Anche il Cndcec lamenta la farraginosità dell'iter per la concessione dei finanziamenti: vengono fatte



anticipazioni sugli interventi ma poi passano giorni preziosi prima dell'effettività degli strumenti operativi; l'allegato 4-bis per la richiesta è troppo lungo, complicato e, in alcuni tratti, poco chiaro.

Decreto Liquidità. Finanziamenti alle imprese con Garanzia Italia

Da Sace-Abi l'annuncio dell'avvio dello **strumento Garanzia Italia** per concedere finanziamenti a favore delle **imprese colpite dalla crisi economica generata dal Coronavirus**, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato.

Come nelle previsioni, nel primo giorno di operatività sono state numerose le <u>richieste di finanziamenti</u> presentate, fino a 25.000 da parte di imprese e professionisti, previsti dal **Decreto Liquidità**.

Si parla di 20.000 domande inviate di cui 500 inoltrate al Fondo di garanzia: per il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, se non interverranno intoppi tecnici i prestiti saranno erogati in 24/48 ore.

Finanziamenti da Garanzia Italia. Disciplinare Sace-Abi

Intanto la task force tra **Sace e Abi,** si legge nel comunicato stampa congiunto del 20 aprile 2020, conferma l'avvio dello strumento Garanzia Italia per sostenere la concessione di **finanziamenti alle attività economiche** e d'impresa danneggiate dall'**emergenza Covid-19**, ai sensi del DI n. 23/2020.

Sarà, appunto, il portale **Garanzia Italia**, sviluppato da Sace, il punto di riferimento per le banche, già accreditate o che ne faranno richiesta: gli istituti di credito possono inserire online le richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi.

Pronto anche un **disciplinare** per gli istituti di credito contenente le modalità operative e di accreditamento al portale Garanzia Italia. Il vademecum suddivide le procedure in due tipologie: una semplificata per le imprese con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi e meno di 5mila dipendenti e per tutti i finanziamenti fino a 375 milioni ed una ordinaria per le altre aziende.

I tempi dei finanziamenti, in questi casi, sono di 30 giorni per l'iter più semplice e di 45 giorni per l'iter ordinario.

Per richieste fino a 375 milioni, sarà avviata un'istruttoria creditizia da parte della banca che, se darà esito positivo, porterà ad inserire la richiesta nel portale Sace.

Per quanto riguarda i prestiti pari o superiori a 375 milioni, la banca che riceve la richiesta deve comunicare a Sace il nominativo dell'impresa che vuole accedere alla garanzia per una prima valutazione d'impatto. Successivamente la banca dovrà informare Sace degli elementi che hanno giustificato l'assenso al prestito. Sace, quindi, effettuerà una propria istruttoria il cui esito sarà inviato al Ministero dell'Economia.



Nuovo Decreto Aprile. Allungamento della Cassa integrazione

Il Governo sta lavorando alacremente al Decreto Aprile che conterrà:

- il prolungamento del **bonus ai professionisti**, portato da 600 a 800 euro, per i mesi di aprile e maggio;
- un **reddito d'emergenza** per i soggetti esclusi dalle misure di sostegno del DI Cura Italia, che diversificherà tra famiglie e single;
- il rifinanziamento della cassa integrazione per altre 9 settimane.

Coronavirus. FNC/SIDREA, continuità aziendale nell'emergenza

FNC e SIDREA danno le prime indicazioni sull'impatto dell'emergenza Coronavirus sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali.

Il documento di ricerca del 20 aprile 2020, "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali", intende fornire alle società coincidenti con l'anno solare gli strumenti necessari per affrontare la chiusura dei bilanci, da approvarsi, per i motivi dell'emergenza Coronavirus, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre 2020.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, offrono un contributo sui riflessi in bilancio dell'emergenza, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi.

Ruolo di assoluto rilievo è la lettura dei **principi contabili nazionali** e, nello specifico, dell'**OIC 11**, in merito a "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio".

Nel lavoro si ricorda che il **decreto Liquidità** ha previsto norme *ad hoc* in materia di **"sospensione" della continuità aziendale** per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società "sane" che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto problemi di *going concern*, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro.

La prospettiva della continuità aziendale è "congelata" in attesa del ritorno alla normalità, poiché si mira a **sterilizzare gli effetti negativi** - come l'adozione di **criteri deformati** - dell'emergenza sanitaria sull'economia. La deroga si applica anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 ma non ancora approvati.

Scopo del Legislatore è preservare le imprese che prima della crisi, dunque alla data del 23 febbraio 2020, presentavano una regolare prospettiva di continuità, consentendo loro di conservarla nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.

Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi, molto rari, in cui i bilanci



al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali.

Alla continuità aziendale dovrà essere posta molta attenzione nei bilanci in approvazione entro il mese di giugno 2020, con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci dell'esercizio in corso.

L'analisi considera anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.

Nel documento sono affrontati: i bilanci relativi all'esercizio 2019; i bilanci relativi all'esercizio 2020 e i bilanci infra-annuali; l'approccio all'impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all'esercizio 2020; il codice della crisi e dell'insolvenza e il ruolo del bilancio.

Coronavirus. Continuità aziendale nell'emergenza. Scenari

Si pone il problema, si legge nell'introduzione, delle **migliori assunzioni contabili**: se vadano utilizzate, per l'accertamento della continuità, i risultati dell'esercizio antecedente il cui bilancio risulti già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure quelli risultanti da una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019.

La scelta impone di bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti normativi, profili diversi. In ogni caso, è indubbio che la **nota integrativa**, come supporto alla "esistenza continuativa" di going concern antecedentemente all'emergenza **Covid-19** debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l'impresa anche in prospettiva futura.

In merito ai bilanci 2019 e 2020 gli scenari sono due.

Con presupposto di continuità:

- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.).

Senza presupposto di continuità:

- se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.



Terzo settore, nuovi modelli di bilancio

Con il decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 sono stati adottati i nuovi modelli per la redazione del bilancio per gli enti del <u>Terzo settore</u>.

Il provvedimento, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 102 del 18 aprile, riporta in allegato i nuovi schemi di Stato patrimoniale (MOD. A), Rendiconto gestionale (MOD. B), Relazione di missione (MOD. C) e Rendiconto per cassa (MOD. D).

Tali modelli sono stati emanati ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, cosiddetto **Codice del Terzo settore**, e si rivolgono in particolar modo agli **ETS** che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa.

Riguardo all'entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio, l'articolo 3 del decreto ministeriale specifica che essi si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al **primo esercizio finanziario** successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, ossia a partire dai bilanci da redigere nel 2021 e da approvare nel 2022.

Codice del Terzo settore, redazione del bilancio d'esercizio

L'art. 13, "Scritture contabili e bilancio", del decreto Legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni indica il contenuto minimo del bilancio che gli enti del Terzo settore sono obbligati a redigere.

E' specificato che gli enti del Terzo settore hanno l'obbligo di redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per l'individuazione degli enti che rientrano nel suddetto ambito soggettivo è necessario considerare il **volume complessivo di ricavi, rendite, proventi** o **entrate** comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Nello specifico, tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, complessivamente non inferiori a 220.000 euro, dovranno predisporre i propri documenti sulla base dei nuovi moduli emanati dal Ministero del Lavoro con il decreto del 5 marzo 2020.

I suddetti enti rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il **principio della competenza economica** o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il **principio di cassa.**

Per i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Gli schemi di bilancio allegati al decreto ministeriale devono essere considerati come schemi "fissi".



Tuttavia, gli enti destinatari dei suddetti schemi possono ulteriormente apportare delle modifiche, al fine di favorire la chiarezza del bilancio:

- suddividendo le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente;
- raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
- eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Naturalmente, eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella Relazione di missione.

Voucher consulenza innovazione, slitta la sottoscrizione del contratto

Il Ministero dello Sviluppo economico annuncia la **proroga** della sottoscrizione della **consulenza specialistica** da parte delle imprese beneficiarie del **voucher per consulenza in innovazione.**

Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Ministero comunica che il termine già slittato al 15 giugno 2020, a seguito delle disposizioni del decreto "Cura Italia" (DI n. 18/2020), è stato ulteriormente posticipato in virtù delle modifiche apportate a quest'ultimo dal "Decreto Liquidità" (DL n. 23/2020).

Il Decreto legge n. 23/2020, all'articolo 103, dispone la "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" con riferimento ai procedimenti che risultano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per tali procedimenti non si terrà conto, in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da **COVID-19**, del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Alla luce di quanto detto, le imprese a cui è stato concesso il voucher con decreto direttoriale 9 marzo 2020 e con decreto direttoriale 16 aprile 2020 devono sottoscrivere il **contratto di consulenza specialistica** entro 60 giorni decorrenti dal predetto termine del 15 maggio 2020: ossia entro il 14 luglio 2020.

Si ricorda brevemente che la misura "Voucher per consulenza in innovazione" è l'intervento che sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.



MiSE: deposito bilanci, Scia e denuncia Rea sospesi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 diretta alle Camere di commercio, alle Unioni regionali e alle aziende speciali, detta le prime indicazioni applicative sul **decreto legge "Cura Italia**, come modificato dal **decreto "Liquidità"**.

Nel documento vengono analizzati, in particolar modo, gli aspetti legati alla sospensione dei termini procedurali e sanzionatori, al deposito dei bilanci delle imprese, all'approvazione dei bilanci delle Camere di commercio, Unioni e aziende speciali, fino ai protesti.

In apertura di documento si sottolinea che, con riferimento alle imprese, fino alla data del 15 maggio 2020, tutti i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l'istituto tipico del diritto civile della cosiddetta "sospensione".

Tale periodo di sospensione, che va dal 23 febbraio al 15 maggio, si deve ritenere applicabile sia al cittadino obbligato sia alla Pubblica amministrazione.

MiSE. Sospensione attività di competenza delle imprese e delle Camere di commercio

Nella circolare n. 3723/C, il Ministero elenca tutta una serie di attività che rientrano nei suddetti termini di sospensione, riconoscendo che la disposizione normativa che li ha introdotti ha una portata ampia (Art. 103 Dl n. 18/2020, come modificato dall'Art. n. 37 del Dl n. 23/2020).

In particolare, si precisa che la sospensione è applicabile ai termini dei **procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali** (D.M. 4 agosto 2011, n. 156), il decorso dei quali non opera per tutto il periodo temporale indicato dalla norma, con esclusione di quelle procedure di rinnovo che nel frattempo sono state comunque portate regolarmente a termine.

Vengono riportati degli esempi e nel dettaglio si precisa che:

- per quanto riguarda la Scia, i termini non decorrono o meglio, se al 23 febbraio, ad esempio, si erano consumati 15 giorni dei 60 previsti per il controllo delle Scia, il 16 maggio sarà considerato il sedicesimo giorno;
- per quanto riguarda depositi e/o denunzie, se il termine di presentazione di una **denuncia al Rea** o di un deposito per l'iscrizione è di 30 giorni, la decorrenza andrà computata escludendo la fase temporale sopraindicata. Così, se l'obbligo è caduto successivamente al 23 febbraio, dal 16 maggio inizieranno a decorrere i 30 giorni.

Con riferimento al **deposito dei bilanci societari**, si richiama l'articolo 106 del "Cura Italia", che ha previsto, per le società tenute all'obbligo del bilancio, la possibilità di <u>convocare l'assemblea</u> nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalle previsioni statutarie. Il MiSE ribadisce la validità di tale norma, oltre che per le **Spa**, anche per le **Srl** e quindi per le cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.



Nonostante ciò, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati non sono stati modificati e restano regolati in funzione dell'articolo 2435 Codice civile. Pertanto, il termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Ne consegue - sempre a titolo di esempio - che nell'ipotesi di esercizi sociali chiusi al 31 dicembre il termine ultimo di adempimento sarà entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Tutto ciò vale anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2630, che riguarda l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e dell'articolo 2631, relativo all'omessa convocazione dell'assemblea.

Inoltre, il decreto "Liquidità" ha previsto per il periodo 9 aprile-31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni recate in materia di **ricapitalizzazione e scioglimento** *ex lege* in caso di perdite inferiori o superiori al terzo del capitale sociale, introducendo temporaneamente un criterio parallelo a quello individuato per le **start-up innovative**.

Infine, in materia di **registro informatico dei protesti**, la circolare n. 3723/C specifica che la vigenza della prevista sospensione dei termini per la definizione dei provvedimenti amministrativi non opera nei confronti delle istanze di cancellazione dei protesti. Secondo il Ministero, infatti: "non ponendosi in questo caso una decadenza in capo al richiedente/debitore, ma un termine a "suo favore", entro il quale la CCIAA deve provvedere alla cancellazione e tenuto conto del danno che potrebbe ricadere sul protestato stesso a causa della sospensione del termine, si ritiene che in questa ipotesi la efficacia sospensiva dell'articolo 103 non operi".

Al riguardo, si ricorda che il successivo Dl n. 23/2020, all'articolo 11, ultimo comma, prevede espressamente che "i protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono oggetto di trasmissione al registro informatico dei protesti e si prevede financo la cancellazione dei protesti (levati nel periodo) e già pubblicati nel registro".

Finanziamenti fino a 25mila euro. Operativa la procedura del Fondo Pmi

Operativa da ieri alle 18.00, sul sito del **Fondo di garanzia Pmi**, la **procedura online** per consentire alle banche di caricare le richieste di garanzia su **finanziamenti alle Pmi e agli autonomi** fino a 25mila euro garantiti automaticamente al 100%, come disposto dal **Decreto Liquidità**.

A darne notizia un comunicato Abi del 16 aprile 2020 ed una circolare (n. 10 del 16 aprile) del Mediocredito Centrale (MCC) – gestore del Fondo di garanzia.

Richieste per i finanziamenti fino a 25mila euro. Avvio

C'è da dire che già da martedì 14 aprile era stato diffuso il **modulo** da presentare per la richiesta di garanzia; ora le banche possono inoltrare nel portale di MCC le richieste di garanzia del Fondo in favore di **PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni**.

Da qui, pertanto, si avvia la possibilità che le banche eroghino il finanziamento, visto che la misura non



prevede alcuna valutazione del merito di credito, ma è comunque necessaria una comunicazione di formale presa in carico dell'istanza da parte del <u>Fondo di garanzia</u>.

Come previsto dal Dl n. 23/2020, il Fondo può garantire una copertura pari al 100%, sia in **garanzia diretta che in riassicurazione**, su nuovi finanziamenti concessi in favore di Pmi ed esercenti attività di impresa, arti o professioni, colpiti dall'emergenza **Coronavirus**. I finanziamenti oggetto di domanda dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

L'importo massimo erogabile è pari al 25 per cento del fatturato 2019 per un ammontare non superiore a 25 mila euro. Per i primi due anni verranno pagati soltanto gli interessi, dopo si inizierà a rimborsare il capitale. Il tasso di interesse è variabile, quindi tutto dipende dal momento in cui viene erogato il prestito.

Ai richiedenti viene chiesto di allegare l'ultimo **bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale**; per soggetti che si sono costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è sufficiente un'autocertificazione od altra analoga documentazione a riprova dell'ammontare dei ricavi.

Il modulo per la richiesta, che deve contenere l'indicazione della finalità del finanziamento, può essere inviato alla banca attraverso una semplice mail (senza che sia necessaria la Pec), allegando un documento di riconoscimento valido.

Le istruzioni fornite dal MCC mettono in luce il punto 17 del modulo, che va compilato solo se il richiedente l'agevolazione ha già beneficiato di aiuti sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** attivati dall'Italia nell'ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'**emergenza COVID-19**. Non vanno segnalate, invece, agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo Pmi.

Nel caso in cui sia la prima volta che si richiede la garanzia del Fondo, questo, dopo la presentazione della domanda della banca, invia al soggetto le credenziali per accedere al Portale, dove sarà possibile controllare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia presentate.

CIGD, domande singole per le aziende plurilocalizzate

Con riferimento ai datori di lavoro con una struttura produttiva distribuita fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome (cd. "aziende plurilocalizzate"), occorre sempre inviare singolarmente le domande di accesso alla CIGD. In tali casi, infatti, nonostante si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il chiarimento è stato fornito da una delle faq pubblicate il 14 aprile 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020.



CIGD, accordo sindacale unico

Altro chiarimento fornito riguarda l'accordo sindacale per l'accesso alla <u>cassa integrazione in deroga</u>. Al riguardo, specifica il Ministero del Lavoro, l'accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali può essere unico in caso di datori di lavoro che hanno unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale.

Successivamente, l'accordo sindacale viene trasmesso alla **Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali** e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla **Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione**.

Cig, tirocinio prorogato

In caso di **tirocinio** sospeso in conseguenza della sospensione dell'attività produttiva è stato chiesto se la durata s'intende prorogata. La risposta del Ministero del Lavoro è positiva. <u>Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato. Inoltre, la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.</u>

La comunicazione di proroga, prevista dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

Permessi disabili 2020: di quanti giorni si dispongono?

Le faq hanno risposto anche ad alcuni dubbi riguardanti i **caregivers**, in quanto il cd. "**Decreto Cura Italia**" (D.L. n. 18/2020) ha esteso i permessi di ulteriori 12 giorni, oltre i 3 giorni normalmente fruibili mensilmente. In particolare è stato chiesto di quanti giorni di permesso si dispone nei mesi di marzo e aprile.

Per i mesi citati i giorni sono estesi a 18 totali, distribuiti come di seguito indicato:

- marzo: 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, più 12 giorni ulteriori previsti dal D.L. n. 18/2020;
- aprile: 3 giorni normalmente fruibili ogni mese.

•

È possibile fruire dei permessi anche ad ore, purché entro il 30 aprile 2020.

Smart working per caregivers, è ammesso?

Sempre in materia di assistenza a soggetti disabili, il Ministero del Lavoro chiarisce che – fino al 30 aprile 2020 – è permesso ai caregivers di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. "smart working"). Ciò a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con **ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.



Bandi Isi. Termini amministrativi sospesi

Per effetto della pubblicazione del Dl n. 23/2020 (**Decreto Liquidità**), l'Inail avvisa che i **termini ordinatori o perentori previsti nei bandi Isi** sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Bandi Isi. Termini sospesi per Coronavirus

Nel comunicato del 14 aprile 2020 l'Istituto assicuratore fa presente che, ai sensi dell'art. 37 del DI n. 23/2020, viene **prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine dei procedimenti amministrativi** e degli effetti sugli atti amministrativi in scadenza.

Ciò porta ripercussioni sui termini ordinatori o perentori dei <u>bandi Isi</u> che vengono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

La finalità dei bandi in parola, si ricorda, è quella di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e **sicurezza sul lavoro**.

Dunque, per effetto della sospensione, rimane <u>impossibile</u> emanare un provvedimento <u>negativo</u> a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per la fase di verifica tecnico-amministrativa. Impedimenti sussistono anche per l'invio di eventuali osservazioni, nel caso in cui il termine di dieci giorni cada nel periodo di sospensione.

Anche l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali o di altre informazioni utili alla valutazione dei progetti deve ritenersi soggetta allo stop.

Inoltre, nel conteggio dei 365 giorni utili per la realizzazione del progetto, decorrente dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, non va considerato il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Alla fine del termine della sospensione, comunque, va tenuto conto, ai fini della valutazione del periodo utile per la realizzazione del progetto, delle disposizioni circa l'interruzione delle **attività produttive** o di difficoltà derivanti dalla ripresa della **produzione di beni e servizi**, con riferimento:

- alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto o il periodo di ulteriore proroga già concesso;
- alle imprese che hanno ricevuto, al termine della **verifica tecnico-amministrativa**, il provvedimento di concessione nel periodo di **emergenza Coronavirus**.



Congedo Coronavirus, fruizione estesa

Laddove i lavoratori dipendenti non abbiano fruito del cd. "congedo Coronavirus", nel periodo ricompreso dal 5 marzo 2020 fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Il chiarimento è giunto dall'INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020.

Congedo Coronavirus, fruizione anche frazionata

In merito alle modalità di fruizione del congedo in trattazione, l'INPS ha chiarito che lo stesso può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le medesime modalità del **congedo parentale** normale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della L. n. 104/1992, ecc.).

Congedo Coronavirus, riconoscimento per nucleo familiare

Altro chiarimento fornito dall'Istituto Previdenziale concerne la definizione di "nucleo familiare" ai fini della richiesta del "congedo Coronavirus". Nello specifico, il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo in argomento è costituito dai soggetti iscritti nello stesso **stato di famiglia**.

Pertanto, i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a <u>risiedere nella stessa abitazione</u>. Questi fanno parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.

Di conseguenza, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'**affido esclusivo** dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

Congedo Coronavirus, aspetti di incompatibilità

A norma di legge, il "congedo Coronavirus" non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Tale congedo, inoltre, è incompatibile con:

- il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
- il congedo parentale, in caso di contemporanea fruizione del congedo per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- i riposi giornalieri della madre o del padre;
- lo stato di disoccupazione;



 gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL).

Tax credit cinema, al via la prima sessione 2020

L'emergenza sanitaria causata dal **Coronavirus** sta avendo delle pesanti ripercussioni anche sul **comparto cinematografico**.

Al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in relazione alle produzioni cinematografiche e audiovisive completate o distribuite nel corso del 2019 e 2020 o a quelle le cui riprese o giornate di lavorazione sono effettivamente iniziate alla data di presentazione della domanda, nonché in relazione alla programmazione svolta dalle sale cinematografiche nel 2019 e fino al 30 aprile 2020, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo è intervenuta con il decreto direttoriale del 14 aprile 2020, con il quale stabilisce l'apertura della prima sessione 2020 del <u>credito d'imposta</u> per il settore cinematografico e audiovisivo, per lo sviluppo delle opere audiovisive, la distribuzione nazionale e internazionale e la produzione esecutiva di opere straniere.

Nel decreto viene, infatti, <u>prevista l'apertura</u>, a partire dalle ore 12,00 del 16 aprile 2020, della prima sessione 2020 per l'invio delle richieste del credito d'imposta e indicate le ulteriori modalità operative di presentazione delle domande.

Con riferimento alla programmazione realizzata dal 1° gennaio al 30 aprile 2020, le richieste del credito d'imposta possono essere presentate dalle ore 12,00 dell'11 maggio 2020.

Le richieste per le diverse linee di intervento possono essere presentate attraverso la **piattaforma Dgcol** disponibile sul sito del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo.

La Direzione generale ricorda che, al fine di poter inviare le domande definitive, si dovrà prima procedere all'invio delle domande preventive e richiedere l'abilitazione immediata all'invio della richiesta definitiva inviando una mail al seguente indirizzo: taxcreditcinema@beniculturali.it.

Infine, considerata l'avvenuta effettuazione, in tutto o in parte, degli investimenti relativi ai crediti d'imposta per le diverse linee di intervento, l'intero **beneficio fiscale**, con riferimento al **piano di utilizzo**, è imputato al solo anno 2020.

Coronavirus. Saldo Iva. Fondo garanzia Pmi, piattaforma pronta

Chiamata alla cassa per la scadenza del **saldo Iva** (periodo d'imposta 2019), rinviata al 16 aprile 2020 senza sanzioni e interessi dalla **mini proroga** al 20 marzo 2020 dovuta all'emergenza **Coronavirus**.



Si ricorda che, per la **rimessione in termini**, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020.

Dunque, per chi non beneficia della sospensione lunga (ex artt. 61 e 62 del decreto **Cura Italia**) la proroga per l'appuntamento dello scorso 16 marzo è terminata.

Coronavirus. Piattaforma finanziamenti da 25mila euro: lo stato dell'arte

Intanto, dalla riunione tra ministeri, Abi, Mcc, Banca d'Italia e Sace, è emerso che le **domande per le garanzie sui finanziamenti da 25mila euro** (ex <u>decreto Liquidità</u>) potranno partire da domani 17 aprile 2020, con la piattaforma del **Fondo di garanzia per le Pmi** adeguata per ricevere le domande da parte delle banche.

Mancano all'appello le date sull'operatività della piattaforma per le garanzie fornite da **Sace** che permetterà alle banche di inviare le richieste di **garanzie sui finanziamenti**.

La fase dell'accoglimento delle domande fa slittare le erogazioni forse alla prossima settimana.

L'accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi è al centro del webinar "**Cura Italia e DL Liquidità**" di venerdì 17 aprile 2020 sul sito *Illavorocontinua.it*. Può partecipare chiunque si registri.

Coronavirus. Decreto Aprile

Nell'ultima settimana di aprile vedrà la luce il **decreto Aprile**, che probabilmente conterrà un'importante misura per garantire la liquidità alle imprese. Il Governo tenterà di alzare il tetto per la **compensazione orizzontale dei crediti d'imposta**, con l'aumento ad un milione di euro dai 700mila attuali.

CIGO, domanda unica per aziende con molteplici orari contrattuali

Le aziende con molteplici orari contrattuali per unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l'orario medio settimanale. <u>Il calcolo si effettua dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari</u>.

Ad esempio, se ci sono 10 lavoratori con orario 36 ore/settimana e 10 lavoratori con orario 28 ore/settimana, il totale delle ore lavorate in una settimana è $(10 \times 36 \text{ ore}) + (10 \times 28 \text{ ore}) = 640 \text{ ore}$. Quindi, dividendo 640 per i 20 beneficiari si ottiene 32 ore. La domanda può pertanto essere presentata per i 20 lavoratori con orario contrattuale di 32 ore.

A renderlo noto è il CNDCEC, con l'informativa n. 32 del 10 aprile 2020, contenente le faq INPS relative agli adempimenti in materia di **ammortizzatori sociali**.



CIGO, proroga in caso di interruzione

Altro chiarimento fornito dall'INPS, in risposta ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, riguarda la possibilità – in caso di mancata fruizione di tutte le nove settimane di <u>cassa integrazione</u> inizialmente richieste – di ottenere una proroga per le settimane ancora disponibili, rimanendo entro il termine di fruizione del 31 agosto 2020.

Sul punto, l'Istituto Previdenziale afferma che i periodi possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, cinque in caso di settimana corta.

Si considera fruita una giornata anche se un solo lavoratore è sospeso. <u>Si ricorda che i decreti possono autorizzare fino a 9 settimane</u>.

Quindi, considerato che il periodo di **CIG** è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell'intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.

CIGO, compilazione del file CSV

Infine, in merito alla compilazione del **file CSV**, i professionisti chiedono se i dati quali indirizzo mail, numero di telefono, giorni di ferie, ecc., rimangono comunque obbligatori anche in questo momento di emergenza.

Sul punto, l'INPS ha usato un tracciato dati già pronto per rendere la procedura subito disponibile. Quindi, per l'emergenza **Coronavirus** è possibile scrivere "0" in tutti i campi ferie. Per i dati degli addetti, invece, in mancanza dei dati personali, è possibile inserire i dati dell'azienda o del Consulente.

I campi sono da specificare solo quando per il lavoratore è stata programmata una riduzione di orario superiore al 50 % nei 12 mesi precedenti.

Decreto Liquidità, ammortizzatori sociali estesi

Si amplia la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario e CIGD) introdotti dal D.L. n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), in conseguenza del diffondersi del Coronavirus. Infatti, per effetto dell'art. 41 del D.L. n. 23/2020 (cd. "Decreto Liquidità"), i menzionati ammortizzatori sociali si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

La novità è stata recepita dall'INPS, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020.



Decreto Liquidità, novità in materia di lavoro

Il D.L. n. 23/2020, recante "Misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", all'art. 41 ha introdotto una novità in materia di **ammortizzatori sociali**.

In particolare, per le prestazioni di <u>cassa integrazione salariale ordinaria</u>, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale", sono riconoscibili - per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane - anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale requisito resta fermo che, nelle ipotesi di **trasferimento d'azienda** ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

CIGO, assegno ordinario e CIGD. Domanda integrativa

Laddove le aziende abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID19 nazionale", possono inviare una **domanda integrativa**, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.

<u>La predetta domanda deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.</u>

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020.

DI Liquidità. C'è il modulo per i prestiti. Ok dalla CE

Primi passi per la **liquidità delle imprese**: c'è il modulo per presentare la **richiesta di garanzia statale** fino a 25.000 euro ed è arrivato l'ok dalla Commissione Europea.

Decreto Liquidità. Autorizzazione della CE alle misure di garanzia

Dopo solo una settimana è arrivato il via libera della Commissione Europea sul DL n. 23 dell'8 aprile 2020 diretto a dare sostegno in termini di <u>liquidità alle imprese</u> danneggiate dall'emergenza COVID-19. Il provvedimento prevede la garanzia per capitali e prestiti concessi dalle banche ad imprese con la finalità di garantire il fabbisogno di investimenti e il proseguimento delle loro attività per un totale di 200 miliardi.



La vicepresidente esecutiva e commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha osservato come "il sistema aiuterà le aziende a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento in questi tempi difficili".

La Commissione ha approvato la misura dopo aver constatato che:

- l'importo del prestito per le società è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro;
- le garanzie saranno fornite solo fino alla fine di quest'anno, limitate a un massimo di sei anni;
- le commissioni da pagare per la garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

L'Abi, con nota del 14 aprile 2020, dà notizia dell'avvenuta autorizzazione europea riportando il comunicato di assenso in lingua inglese.

Decreto Liquidità. Il modulo per la richiesta della garanzia. Sace ha attivato "Garanzia Italia"

Il 14 aprile sia il sito MiSE che quello del Fondo di garanzia hanno messo a disposizione il **modulo con la richiesta di garanzia statale** da inviare alle banche per avviare il procedimento che permette di attingere al prestito fino a **25mila euro** (entro il limite del 25% dei ricavi).

Si ricorda che il **Decreto Liquidità** prevede, per tale tipologia di finanziamento, la **garanzia al 100**%, che è automatica e senza valutazione da parte del Fondo.

Di seguito le informazioni da indicare nel modulo, specificando:

- che il soggetto non è destinatario di provvedimenti giudiziari che danno luogo all'applicazione delle sanzioni del Decreto legislativo n. 231/2001 e che non sono in corso esclusioni previste dal codice dei contratti pubblici;
- la classe dimensionale in base ai parametri previsti dalla commissione Ue 2003/361;
- i ricavi presi dall'**ultimo bilancio depositato** o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è sufficiente un'autocertificazione);
- la voce relativa al **codice Ateco** dell'attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all'**emergenza COVID-19**;
- le finalità del prestito.

Il modulo va inviato via mail (anche non certificata) alla banca o al confidi ai quali ci si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Per le erogazioni, il ministro Gualtieri ha sostenuto che i soggetti coinvolti sono al lavoro per <u>assicurare il prestito già dal prossimo lunedì (ossia dal 20 aprile)</u>.

Intanto Sace - la società controllata da Cassa depositi e prestiti, attraverso la quale verranno gestire online le domande – ha annunciato di aver attivato lo strumento "Garanzia Italia" per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza COVID-19.



Questi gli step per ricevere la garanzia:

- l'impresa richiede alla banca (o altro soggetto abilitato) un finanziamento con garanzia dello Stato;
- il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di Sace;
- Sace verifica la richiesta e, riscontrato l'esito positivo, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato;
- il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto.

Bonus assunzioni under 35, istruzioni dall'INPS

Semaforo verde per il "bonus assunzioni under 35", recentemente rivisitato dall'art. 1, co. 10, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). L'esonero contributivo, originariamente previsto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), riguarda le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, di giovani di età inferiore a 35 anni di età. A partire dal 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Bonus assunzioni under 35, misura e durata

La misura dell'incentivo è pari al 50% dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio, invece, è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nell'ipotesi di **assunzioni a tempo indeterminato** intervenute entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

In tal caso, lo sgravio totale riguarda esclusivamente giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato in alta formazione.

.



Bonus assunzioni under 35, valorizzazione del flusso Uniemens

Ai fini **Uniemens**, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncialn-dividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti dati:

- nell'elemento <TipoIncentivo>, dovrà essere inserito il valore "GECO";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore>, dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo>, dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento < Importo Arrincentivo >, dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

Si evidenzia, infine, che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: modifiche su contratti a termine

La L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16. Dal testo finale della legge emergono diversi interventi di modifica, specie per quanto riguarda gli enti non profit. Ulteriori modifiche si sono avute anche in merito al contratto a termine, che non soggiacciono alla particolare normativa dello stop&go di 10 o 20 giorni a seconda se il rapporto di lavoro è inferiore o superiore a 6 mesi.

Enti non profit, tra proroghe e scadenza

La prima proroga per gli enti del terzo settore è rinvenibile all'art. 35, e riguarda l'approvazione del bilancio per tutti gli enti non profit, il cui termine è posto al 31 ottobre 2020.

Ulteriori proroghe per le assemblee si ritrovano anche all'art. 106, che a seguito degli emendamenti riguarda ora sia le società sia gli altri enti. Si ricorda, in merito, che prima delle modifiche la norma riguardava solo il mondo societario, prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie (di **approvazione del bilancio** e non) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia il 29 giugno per gli enti che hanno l'esercizio che coincide con l'anno solare) e di utilizzare per le riunioni (ordinarie e straordinarie) indette entro il 31 luglio, i mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza.

Con gli emendamenti le stesse agevolazioni sono state estese agli enti non profit, ma ad esclusione di **Onlus, Odv** e **Aps**.

Sale poi da 12 a 18 mesi il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite da parte dei beneficiari del 5 per mille.



Contratto a termine, prorogabile durante l'integrazione salariale

Grazie all'inserimento dell'art. 19-bis in fase di conversione in legge del <u>D.L. n. 18/2020</u>, i datori di lavoro sono ora in grado di gestire in maniera più flessibile il contratto a termine. Si rammenta che l'attuale disciplina dell'istituto contrattuale in trattazione, contenuto all'art. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, non consente di prorogare o rinnovare i rapporti a termine durante la percezione di **ammortizzatori sociali**.

Grazie alla conversione in legge del "Decreto Cura Italia", le imprese - come già accadeva prima - potranno portare a scadenza i rapporti a termine, ma avranno la possibilità di proseguire il contratto sia nella forma della proroga (allungando la data di scadenza) sia nella forma del rinnovo (stipulando un nuovo rapporto dopo la fine di quello precedente).

Inoltre, come accennato in premessa, in caso di rinnovo non si applicherà l'obbligo di attendere 10 giorni (20, se il rapporto precedente ha avuto una durata superiore ai sei mesi) prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

La nuova norma non consente, invece, di attivare *ex novo* rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

Decreto Cura Italia, nuove sospensioni dopo la conversione

In sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, sono stati sospesi alcuni versamenti fiscali e contributivi, fino al 30 aprile 2020, anche per gli esercenti di librerie. Inoltre, è stata estesa alla Provincia di Brescia la sospensione dei versamenti IVA scadenti a marzo e sospeso il versamento IVA fino al 31 maggio per gli enti sportivi.

Fase 2, trasporto pubblico. Documento tecnico di INAIL e ISS con decalogo

INAIL e ISS illustrano, in un documento congiunto, le **misure contenitive** per affrontare la mobilità tutelando la sicurezza della popolazione durante la **Fase 2**.

Il trasporto pubblico è un nodo da sciogliere cruciale nel momento della graduale riapertura delle attività produttive prevista per il 4 maggio. Ripartiranno costruzioni, manifattura e commercio all'ingrosso. Per gestirne l'impatto, i due Istituti hanno, per l'appunto, elaborato un documento tecnico che offre un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza delle persone che viaggeranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso. Sui mezzi di trasporto sono stati, intanto, avviati in questi giorni test e prove di distanziamento.

Il documento è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile.



Fase 2. Pendolarismo e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Con la graduale riapertura, si è reso necessario dedicare particolare attenzione al fenomeno del pendolarismo e tutelare la salute dei lavoratori, non solo sul <u>luogo di lavoro</u>, anche durante il tragitto casa-lavoro. Il rischio è giudicato alto nelle ore di punta.

Ebbene, il documento tecnico spiega che, come già osservato nella classificazione INAIL 2020, l'intero sistema di trasporto pubblico deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, specie nelle aree metropolitane. E fornisce raccomandazioni differenziate per la gestione del trasporto ferroviario e locale, quali misure organizzative, di prevenzione e protezione, di sanificazione e igienizzazione. Tra queste:

- il controllo della temperatura corporea nelle stazioni ferroviarie;
- nuovi criteri di prenotazione dei biglietti;
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo.

Fase 2. Trasporto e logistica. Comparazione con misure estere

Giudichiamo interessante che per individuare le misure contenitive, organizzative e di prevenzione più adatte alla realtà che ci accingiamo ad affrontare, l'INAIL e l'ISS abbiano osservato, attraverso una valutazione comparativa, quelle adottate a livello internazionale per il settore dei trasporti. La pubblicazione riporta le tabelle di America del Nord, Asia, Europa, Australia e Sudafrica. Il riferimento nazionale è stato, invece, il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" del 20 marzo 2020, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il documento avverte, infine, che le misure contenitive individuate e sottoposte all'attenzione del Governo devono procedere di pari passo con la collaborazione attiva degli utenti dei mezzi di trasporto, ai quali è peraltro indirizzato, nella parte finale, una proposta di **decalogo** di semplici regole di comportamento da adottare, che riteniamo utile riportare integralmente:

- 1. non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- 2. utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio per recarti al lavoro;
- 3. prediligi forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta;
- 4. acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
- 5. durante tutta la tua esperienza di viaggio igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso.
- 6. segui la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- 7. utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza;
- 8. siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
- 9. evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente;
- 10. è necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.



Inps: nuova trasmissione Uniemens di febbraio per contributi sospesi

Le imprese che abbiano già provveduto all'invio del **flusso Uniemens** relativo al mese di febbraio 2020, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

A specificarlo è l'INPS, con il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020. Quanto appena affermato vale per i periodi di paga aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Aziende committenti, istruzioni per il reinvio dell'Uniemens

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla **Gestione separata**, di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla <u>sospensione</u>, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:

- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 61, co. 2, del D.L. n. 18/2020 dovranno inserire il codice "25";
- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 61, co. 5, del D.L. n. 18/2020 (**federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice "26";
- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62, co. 2, del D.L. n. 18/2020, dovranno inserire il codice "27".

Contributi sospesi di competenza del mese di marzo e aprile 2020

Per quanto riguarda le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020, senza il codice importo relativo alla sospensione, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

L'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle **denunce Uniemens** dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del "tipo regolarizzazione".



GUIDA PRATICA

COVID-19. Decreto liquidità, misure fiscali urgenti per le imprese

Il Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, ha previsto nuove importanti misure dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il provvedimento, anche noto come "**Decreto Liquidità**" contiene disposizioni in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, di interventi in materia di salute e lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha elaborato un *Vademecum* con il quale riassume le principali misure fiscali.

Decreto Liquidità. Art. 18 - Sospensione dei versamenti per reddito d'impresa, arte o professione

E' disposta la sospensione dei versamenti in autoliquidazione:

- delle **ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale** sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- dell'Iva.

Oltre alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio 2020.

Beneficiano della sospensione i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- di almeno il **33**% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);
- di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).

Per i soggetti per cui è riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019, che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva è valida a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi.

I versamenti sospesi per effetto della suddetta norma dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante "rateizzazione", fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere mese di giugno 2020. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.



Attenzione! - I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 (imprese con inizio attività dal 1° aprile 2019 a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020).

Infine, la sospensione dei versamenti delle ritenute, trattenute, contributi e premi effettuate sul lavoro dipendente vale anche per gli **enti non commerciali**, compresi quelli del **Terzo settore** e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Decreto Liquidità. Art. 19 – Ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo

I titolari di reddito da lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, **non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto** - da parte del sostituto d'imposta - per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest'anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Coloro che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta sulla base delle disposizioni della norma. Resta, comunque, in capo al lavoratore autonomo/agente/procacciatore, l'obbligo di versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

I sostituti d'imposta che decidono di avvalersi dell'agevolazione dovranno comunque versare le ritenute in sospeso entro il 31 luglio, scegliendo tra il pagamento in un'unica soluzione o cinque rate mensili di pari importo.

Decreto Liquidità. Art. 20 - Riduzione acconti Irpef, Ires e Irap

Tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap sono interessati dalla misura disciplinata all'articolo 20, che prevede la **riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per l'anno 2020**, cioè degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

E' disciplinato che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell'Irap non si devono applicare se l'importo versato con il **metodo previsionale**, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021.

Come specificato nella circolare n. 9/E/2020, tale previsione, oltre che alle imposte sul reddito e all'Irap, si applica anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione;
- all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);



all'imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Decreto Liquidità. Art. 22 – Proroga termini trasmissione e consegna CU/2020

Per quest'anno è previsto più tempo per l'invio della **Certificazione Unica 2020** da parte dei sostituti d'imposta ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e lavoratori autonomi).

Nello specifico, per l'anno 2020, viene stabilita:

- → la proroga al 30 aprile del termine di consegna della Certificazione Unica 2020;
- → la non applicazione di sanzioni per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.

Ne deriva che:

- i sostituti d'imposta hanno più tempo per adempiere ai loro obblighi;
- i percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi e ottenere gli eventuali rimborsi di imposte.

Attenzione! - Resta ferma la possibilità di inviare le certificazioni uniche, contenenti "esclusivamente" redditi esenti o non connesse alla dichiarazione dei redditi precompilata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (si tratta del modello 770 che va ordinariamente presentato entro il 31 ottobre 2020 ma che quest'anno, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2020).

Decreto liquidità. Art. 23 – Proroga validità certificati

Una proroga riguarda anche la **validità dei certificati di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto Durf).

Con questo documento, le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, hanno la possibilità di "evitare" l'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 17-bis.

Si tratta dei certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall'Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ai sensi della suddetta norma.

I certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 si considerano validi fino al 30 giugno 2020.

La proroga della validità del Durf è stata messa in campo al fine di evitare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologia, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.



Decreto liquidità. Art. 24 – Sospensione termini agevolazioni "prima casa"

Ai fini del mantenimento del **bonus previsto per l'acquisto della prima casa** e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, l'articolo 24 del Decreto liquidità sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

La sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 interessa tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" viste le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza Covid-19.

Decreto liquidità. Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza per il modello 730

Data l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, si vuole evitare ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti per richiedere assistenza fiscale.

Così, per presentare il modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.

N.B. - L'assistenza fiscale a distanza è riconosciuta con riferimento al periodo d'Imposta 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni "essenziali" quali:

- codice fiscale, dati anagrafici del contribuente, denominazione del CAF o nome del professionista;
- consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- sottoscrizione del contribuente.

Attenzione! - Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.



Decreto liquidità. Art. 26 – Fatture elettroniche con imposta di bollo semplificata

Un'altra semplificazione per i contribuenti riguarda il pagamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, che può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

Nel caso quindi di importi da versare non rilevanti, l'articolo 26 prevede una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Decreto liquidità. Art. 27 e 30 – Cessione gratuita farmaci e credito d'imposta per sanificazione

L'articolo 27 del decreto Liquidità prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa che **cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole**, per contrastare l'emergenza sanitaria in corso, che:

- il valore normale dei farmaci ceduti non concorre alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette;
- non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del Dpr n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.

L'articolo 30, invece, prevede che:

• il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, previsto dall'articolo 64 del dl Cura Italia nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità per l'applicazione del bonus maturato saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d'imposta disposti dal Cura Italia, in via di emissione dal MISE, di concerto con il MEF.

Norme e prassi

Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 Agenzia delle Entrate – Vademecum Dl n. 23 dell'8 aprile 2020



GUIDA PRATICA

Coronavirus in azienda. Sorveglianza sanitaria nel Protocollo del 24 aprile

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 aggiorna il precedente Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020.

NB! La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese sono invitate ad integrare le misure indicate con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

La sorveglianza sanitaria inizia dall'ingresso del personale

Il protocollo prevede che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, <u>potrà</u> essere sottoposto al controllo della **temperatura corporea**, nel rispetto della **disciplina sul trattamento dei dati personali**:

- se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- le persone in tale condizione, che saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS - punto 12

In tema di sorveglianza sanitaria il documento prevede, che la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta e deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nel decalogo del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.



Per integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Adempimenti del medico competente:

- segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità (la sorveglianza sanitaria dovrà porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, suggerisce l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
- 4. per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19 (previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza), effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità) e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA - punto 11

Il protocollo fornisce istruzioni anche in caso una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.

Il lavoratore dovrà dichiarare la situazione immediatamente all'ufficio del personale.

Il sintomatico dovrà essere isolato dal resto del personale in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, come pure gli altri presenti dovranno essere isolati.

L'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Inoltre, dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



Come detto, il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Norme e prassi

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020



ADEMPIMENTI E SCADENZE

01 maggio 2020

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Vetro pmi - trasformazione

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Vetro pmi - meccanizzato

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Vetro pmi - settore a soffio

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Gomma - P.M.I.

Elemento di garanzia retributiva Soggetti: Cooperative sociali

Elemento di garanzia retributiva Soggetti: Cinematografia produzione

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Chimica - P.m.i.

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Ceramica pmi

Elemento Garanzia Retributiva Soggetti: Autorimesse

Corresponsione elemento garanzia retributiva Soggetti: Agenzie di viaggio minori

Corresponsione elemento garanzia retributiva Soggetti: Agenzie di viaggio

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Abrasivi pmi

04 maggio 2020

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2020 Soggetti: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"

07 maggio 2020

Associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al cinque per mille: presentazione telematica della domanda di ammissione Soggetti: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Enti del volontariato che intendono partecipare al cinque per mille: presentazione telematica della domanda di ammissione Soggetti: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza scopo di lucro, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997



11 maggio 2020

Versamento della rata dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni circolari rilasciati in forma libera Soggetti: Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari

15 maggio 2020

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche - riferiti al mese precedente Soggetti: Acquirente Unico S.p.a.

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili Soggetti: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Soggetti Iva

Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale Soggetti: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati - Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la circolare n. 8/E del 23.2.2006.